

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Deliberazione Amministrativa n. 110 del 29/07/2014 concernente:

Linee guida per la programmazione della rete
scolastica del sistema educativo marchigiano
per l'anno scolastico 2015/2016 decreto legi-
slativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 138.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Visto l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 concernente: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 concernente: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'articolo 138, comma 1, lettera b), che prevede fra le deleghe alle Regioni la "programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale";

Visto l'articolo 139 del d.lgs. 112/1998 che al comma 1 recita: "... sono attribuiti alle Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti: lett. a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione";

Visto l'articolo 68 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 "Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa";

Vista l'articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 che recita: "Sono materia di legislazione concorrente quelle relative a istru-

zione, salvo l'autonomia delle istituzioni scolastiche

Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 recante: "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

Visto il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante: "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2007) che all'articolo 1, comma 622, sancisce l'obbligatorietà dell'istruzione per almeno dieci anni;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante: "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi ai secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53" che, al Capo III prevede i percorsi di istruzione e formazione professionale di cui la Regione, nell'esercizio della competenza esclusiva in materia, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato, deve garantire il funzionamento, anche in relazione all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Richiamato il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante: "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'articolo 64 in cui sono evidenziate le principali innovazioni che sono state introdotte nel sistema dell'istruzione a partire dall'anno scolastico 2009/2010, previa approvazione dei relativi regolamenti;

Visto il documento Piano programmatico predisposto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'articolo 64, comma 3, della citata legge 133/2008;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

Considerato in particolare l'articolo 13 della legge 40/2007, riguardante le "Disposizioni urgenti in materia di Istruzione Tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica" che prevede l'emanazione di uno o più regolamenti del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca per il riordino degli istituti professionali e

gli istituti tecnici con la riduzione degli indirizzi di studio e l'ammodernamento in termini di contenuti curriculari;

Visto il Regolamento del Ministero Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 che reca norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione e che prevede tra l'altro "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

Vista l'Intesa in Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, repertorio atti n. 129/CU, riguardante l'adozione di "Linee guida per realizzare organici accordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione professionale, a norma dell'articolo 13, comma 1 quinque, della legge 2 aprile 2007, n. 40", adottata con Decreto del Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;

Vista la d.g.r. n. 133 del 7 febbraio 2011 ad oggetto "Dlgs. 226/05 - Capo III - DGR 1038/ 2010 - Attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale - Approvazione schema di accordo";

Visto l'Accordo tra la Regione Marche e l'Ufficio scolastico regionale - reg. int. n. 15501 - del 9 febbraio 2011 finalizzato a sostenere e garantire sul territorio regionale l'offerta di percorsi a carattere professionalizzante nell'ambito del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, in relazione ai fabbisogni professionali del mercato del lavoro, e a realizzare il modello organizzativo "offerta sussidiaria integrativa" negli Istituti professionali di Stato;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. 226/2005 del 27 luglio 2011 - repertorio atti n. 661C U ;

Visto l'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione Università e Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane ad oggetto "Accordo riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale di cui al d.lgs. 226/05" del 27 luglio 2011 - rep. Atti n. 137/CSR;

Visto l'Accordo tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante "l'integrazio-

ne del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo Stato-Regioni del 29 aprile 2010" del 19 gennaio 2012 - rep. atti n. 21/CSR che istituisce la figura di Operatore del Mare e delle acque interne e ridefinisce la figura di Operatore del Benessere;

Visto l'allegato A della D.G.R. n. 322 del 19 marzo 2012 che elenca le figure di riferimento relative alle qualifiche professionali di cui al Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e Formazione professionale a cui le Province devono far riferimento nella predisposizione dell'elenco delle qualifiche triennali da attivare negli Istituti professionali nell'anno scolastico 2015/2016;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 942 del 25 giugno 2013 che integra le linee guida di cui alla delibera di Giunta regionale n. 322/2012 per l'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 recante: "Norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 recante: "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 57 del 15 luglio 2010, con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici, come previsto all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88;

Vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) n. 65 del 28 luglio 2010 con la quale sono state definite le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'articolo 8, comma 6, del D.P.R 15 marzo 2010, n. 87;

Visto il decreto ministeriale n. 211 del 7 ottobre 2010 recante: "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89";

Visto l'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale

dello Stato. Legge Finanziaria 2007” che prevede la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti (CTP), funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) su base provinciale e articolati in reti territoriali, da svolgersi nell’ambito della competenza regionale di programmazione dell’offerta formativa e dell’organizzazione della rete scolastica;

Visto il decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 25 ottobre 2007 “Riorganizzazione dei Centri Territoriali Permanentii per l’Educazione degli Adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della L. 296/2006”;

Visto il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 recante: “Norme generali per la ridefinizione dell’assetto organizzativo didattico dei Centri d’istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Vista la nota prot. n 130/AOODGPS del 30 gennaio 2014 ad oggetto: “Dimensionamento della rete scolastica - a.s. 2014/2015 - CPIA” con la quale il Direttore generale del Miur nel dare atto dell’entrata in vigore del DPR n. 263/ 2012 dal 26 febbraio 2013, ribadisce che “il CPIA costituisce una tipologia di Istituzione Scolastica Autonoma, articolata in rete territoriale di servizio, nel rispetto della programmazione regionale e dimensionata secondo i criteri e i parametri definiti ai sensi della normativa vigente e con l’osservanza dei vincoli stabiliti per la finanza pubblica”;

Considerato che la medesima nota conferma che per la costituzione di un CPIA “la previsione della popolazione consolidata e prevedibilmente stabile dell’istituto CPIA è necessaria, ai sensi della normativa vigente, per il riconoscimento dell’autonomia amministrativa, organizzativa, didattica e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di cui al DPS 263/12 e per l’assegnazione del Dirigente Scolastico”;

Considerato che la Regione Marche ha istituito numero sette CPIA con deliberazioni amministrative dell’Assemblea legislativa n. 19 dell’11 gennaio 2011, n. 140 del 16 dicembre 2009 e n. 63 del 15 gennaio 2013;

Visto il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, avente ad oggetto: “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del d.l. 25/06/2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

Richiamata la Sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009, la quale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 64, comma 4, lettere f-

bis) e f-ter) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Considerato che la sentenza sopra richiamata ha l’effetto immediato di privare di fondamento normativo l’articolo 1 del D.P.R. 28 marzo 2009, n. 81 recante “Norme per la riorganizzazione della rete scolastica ed il razionale utilizzo delle risorse umane della scuola”, con particolare riferimento all’adozione di un successivo regolamento previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 recante il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche statali e organici funzionali di istituto;

Considerato il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 ‘Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria’ convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che all’articolo 19, comma 4, stabilisce che: dall’anno scolastico 2011/2012 la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, che debbono essere istituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 nelle piccole isole, nei comuni montani ecc., e al comma 5 stabilisce “alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 600 unità, ridotto fino a 400 per le istituzioni situate nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome”;

Considerata la sentenza n. 147 del 4 giugno 2012 che dichiara “l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011” e dichiara “non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 5 ,...” del medesimo D.L. sopraccitato;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n.13 “Definizioni delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art.4 commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Visto il D.P.R. 28 marzo 2013, n.80, “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione”;

Vista la deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 297 del 9 febbraio 2000 relativa: “Approvazione del piano regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nella Regione Marche DPR 18 giugno 1998, n. 233” e le successive modificazioni ed integrazioni alla deliberazione stessa;

Considerato che il dimensionamento della rete scolastica deve essere ispirato ad una prospettiva di medio lungo termine (andamento, situazione attuale, bacino attuale, previsioni) perché l'assetto di una Istituzione scolastica autonoma, compresi i CPIA, non può essere messo in discussione e cambiato di frequente (la scuola per elaborare, omogeneizzare e attuare i piani dell'offerta formativa necessita di una certa stabilità nel tempo);

Considerato che, per un mero errore, non sono state inserite nel piano della rete scolastica approvato dall'Assemblea legislativa delle Marche con deliberazione n. 94 del 17 dicembre 2013, le richieste di costituzione dell'Ufficio tecnico presentate dall'IIS G. Garibaldi di Macerata e dall'IPSSART G. Varnelli di Cingoli, regolarmente approvate dalla Provincia di Macerata con delibera del Consiglio provinciale n. 33 del 4 novembre 2013;

Considerato che presso l'Assessorato all'istruzione hanno lavorato: un gruppo tecnico composto da rappresentanti dei sindacati, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Province e della P.F regionale di competenza al fine di studiare possibili soluzioni per ottimizzare la rete scolastica in relazione ai punti di erogazione del servizio della scuola di base, e un gruppo tecnico composto da rappresentanti dei sindacati, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Province, parti datoriali e della P.F regionale di competenza al fine di analizzare l'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in rapporto ai bisogni delle imprese del territorio regionale;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità del Dirigente del Servizio attività produttive, lavoro, cultura, turismo e internazionalizzazione, nonché l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Preso atto che la predetta proposta è stata preventivamente esaminata, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 dello Statuto regionale, dalla Commissione assembleare permanente competente in materia;

Visto il parere espresso, ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Lr. 10 aprile 2007, n. 4, dal Consiglio delle autonomie locali, nel termine ridotto dal Presidente dell'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della citata legge;

Visto l'articolo 21 dello Statuto regionale;

DELIBERA

1) di stabilire che le Province predispongano un

elenco dell'offerta formativa degli Istituti professionali in riferimento ai percorsi triennali di Istruzione e Formazione professionale, nell'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli Accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche sociali, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012 e di cui all'allegato A della D.G.R. n. 322 del 19 marzo 2012, in esito ai bisogni formativi del proprio territorio, per l'anno scolastico 2015/2016;

- 2) di stabilire che le Province, sulla base della serie dei dati storizzati rilevati dall'Ufficio scolastico regionale per le Marche e trasmessi al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca, determinino le sedi dei CPIA, anche interprovinciali, da istituire dall'anno scolastico 2015/2016, che abbiano attività tali da ottenere e mantenere stabilmente l'autonomia scolastica;
- 3) di costituire l'Ufficio Tecnico presso l'IIS G. Garibaldi di Macerata e l'IPSSART G. Varnelli di Cingoli dall'anno scolastico 2014/ 2015;
- 4) di approvare gli indirizzi per la programmazione territoriale dell'offerta formativa ed educativa e per l'organizzazione della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016 di cui all'Allegato, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Avvenuta la votazione, il Presidente ne proclama l'esito: "l'Assemblea legislativa regionale approva"

Allegato

Il presente atto detta criteri e modalità per la programmazione della rete scolastica nella Regione Marche per l'anno scolastico 2015/2016 ai quali Comuni e Province devono attenersi per la definizione del dimensionamento delle Istituzioni scolastiche autonome, della distribuzione territoriale della rete scolastica e della programmazione dell'offerta formativa, garantendo la qualità del sistema scolastico regionale.

La Regione Marche ha attuato le normative statali relative alla programmazione della rete scolastica nel corso degli anni insieme agli Enti locali territoriali.

In preparazione del presente documento di linee guida l'Assessorato all'istruzione ha istituito: un gruppo tecnico composto da rappresentanti dei Sindacati, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Province e della P.F regionale di competenza al fine di studiare possibili soluzioni per ottimizzare la rete scolastica in relazione ai punti di erogazione del servizio della scuola di base, e un gruppo tecnico composto da rappresentanti dei Sindacati, dell'Ufficio scolastico regionale, delle Province, parti datoriali coordinato e della P.F regionale di competenza al fine di analizzare l'offerta formativa delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado in rapporto ai bisogni delle imprese del territorio regionale.

La distribuzione della rete scolastica nel territorio marchigiano nell'anno scolastico 2013/2014 è la seguente:

PROVINCIA	ISC	DD	IST. 1° GRA DO	IST. 2° GRA DO	OMNICO MPR	CONVITTI NAZIONALI	T O T
ANCONA	47	0	0	26	0	0	73
ASCOLI PICENO	22	0	0	14	0	0	36
FERMO	14	0	0	8	0	0	22
MACERATA	34	0	0	21	0	1	56
PESARO URBINO	34	4	0	18	2	0	58
	151	4	0	87	2	1	245

Nella scuola di base nel territorio regionale non sono più presenti le istituzioni scolastiche secondarie di 1° grado autonome, e nella quasi totalità del territorio sono presenti Istituti Scolastici Comprensivi.

Il gruppo di lavoro sulla scuola di base in questo contesto ha approfondito la distribuzione sul territorio dei plessi scolastici in particolare delle pluriclassi che nel territorio marchigiano nell'anno scolastico 2013/2014 sono state numerose, come evidenziato nell'allegato elenco.

Il secondo gruppo di lavoro ha approfondito i dati forniti dall'Anagrafe regionale degli studenti della Regione e dall'Ufficio scolastico regionale relativi:

- alle iscrizioni dei ragazzi alle classi prime delle scuole superiori delle Marche. I dati sono relativi a marzo 2013 e Marzo 2014 accompagnati da tabelle sintetiche riassuntive per settore (Licei, Istituti Professionali e Istituti Tecnici) per ogni Provincia;

- al numero di alunni che "frequentano" la scuola in riferimento al mese di Novembre degli ultimi 3 anni, suddivisi per Provincia, per settore, per indirizzo. I medesimi dati sono illustrati anche con grafici riguardanti la Regione e ogni Provincia con l'andamento storico degli ultimi 3 anni;
- alla situazione delle classi quinte dell'anno scolastico appena terminato con tutti gli indirizzi ad oggi funzionanti con i relativi numeri degli alunni che li hanno frequentati. Le conclusioni dei lavori dei gruppi rappresentano la base dei criteri della presente deliberazione.

1) Criteri generali

La presente programmazione persegue il fine del miglioramento continuo della qualità del sistema di istruzione, di armonizzazione delle esigenze educative con le esigenze di formazione specifica e le strategie di sviluppo territoriale incentivando la stabilità delle Istituzioni scolastiche e la loro capacità di rapportarsi in modo diretto e partecipativo con il territorio di riferimento.

La programmazione deve essere svolta all'interno degli ambiti funzionali di cui alla deliberazione amministrativa n. 105 del 1° ottobre 2003 con la quale la Regione ha definito gli ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998 individuandoli nei bacini dei Centri per l'Impiego, istituiti dalla Giunta regionale con deliberazione dell'11 ottobre 1999, n. 2498, modificata successivamente con deliberazione del 30 gennaio 2001, n. 202 e con deliberazione del 27 luglio 2009, n. 1214.

Comuni e Province possono effettuare operazioni di riorganizzazione della rete scolastica, prevedendo soppressioni, fusioni, sdoppiamenti e cambi di aggregazione di scuole o parti di esse (plessi, sezioni staccate, succursali), mantenendo dove possibile il numero delle autonomie scolastiche in particolare tra gli Istituti secondari di secondo grado a medesima vocazione nella prospettiva di potenziare la formazione di poli tra Istituti Tecnici e Professionali.

Le operazioni di riorganizzazione devono tendere alla dimensione ottimale delle Istituzioni scolastiche che è fissata intorno a mille studenti, con oscillazione massima in positivo o in negativo del 20%. Per le autonomie scolastiche in territorio montano, i parametri riguardanti il numero minimo di alunni sono rideterminati a 400, per le autonomie scolastiche che hanno sede nel restante territorio i parametri sono rideterminati a 600.

Alla presente deliberazione è allegato un elenco di Istituzioni scolastiche in cui sono presenti pluriclassi. Tale elenco è riferito all'anno scolastico appena concluso. Le Province sono chiamate a relazionarsi con i Comuni in cui sono presenti le pluriclassi per esaminare la possibilità di eliminazione delle stesse, a fronte di attenta valutazione sulla possibilità di accoglienza dei bambini in scuole vicine, della distanza chilometrica e del tempo di spostamento. Infatti proprio nelle aree montane va effettuata un'attenta valutazione del mantenimento di presidi scolastici significativi in termini di qualità, sostenibile nel lungo periodo e al quale vengano assicurati adeguati servizi di supporto per l'accesso e la frequenza.

Non è consentito istituire Istituti Omnicomprensivi in quanto la regione Marche non è caratterizzata da zone di particolare isolamento.

1.1) I Comuni competenti per le Scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, per le richieste di modifica della rete scolastica, intesa come dimensionamento delle Istituzioni scolastiche, devono attenersi anche ai seguenti criteri:

- a) considerare la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito territoriale di riferimento rapportata alla disponibilità edilizia esistente;
- b) considerare le caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali del bacino di utenza;
- c) verificare l'efficacia della configurazione assunta dal servizio scolastico e dei servizi connessi (trasporti, mense, ecc.).

1.2) Le Province competenti per Scuola secondaria di 2^o grado dovranno elaborare, in stretto rapporto con le parti sociali e datoriali, un Piano di offerta formativa che razionalizzi gli indirizzi di studio già autorizzati, prima di istituire nuovi indirizzi nell'Istruzione tecnica e liceale. È possibile istituire nuovi indirizzi di Istruzione Professionale esclusivamente per l'attivazione di qualifiche regionali di Istruzione e Formazione Professionale che siano strettamente legate alle richieste del sistema produttivo locale e con garanzia di occupabilità.

Il Piano dovrà contenere un puntuale monitoraggio sugli indirizzi attivi in classi articolate con particolare riferimento alle prime classi articolate nel prossimo anno scolastico 2014/2015.

Le Province devono fare un'analisi presso le proprie scuole secondarie di secondo grado degli indirizzi di studio che negli ultimi tre anni non hanno avuto studenti iscritti e proporre la loro soppressione, o motivarne il mantenimento.

Il piano, per la conservazione degli indirizzi attivi in classi articolate o che non hanno avuto iscritti e per i nuovi indirizzi dell'Istruzione Professionale di cui si propone la nuova istituzione, deve contenere un'analisi relativa:

- ai caratteri che rivestono importanza ai fini economici e sociali;
 - alle filiere produttive e formative nel territorio organizzate anche con accordi tra Provincia, Istituti Scolastici, Distretti produttivi e gli altri soggetti interessati del territorio;
 - alle esperienze o ai possibili sviluppi di progetti di alternanza scuola lavoro, al fine di raccordare maggiormente il sistema scolastico, il sistema della ricerca, il sistema dell'Istruzione e Istruzione e Formazione professionale con il mondo del lavoro;
- inoltre devono essere evidenti:
- la consistenza della popolazione scolastica nell'ambito di riferimento e dei flussi di mobilità volontari o indotti;
 - la consistenza del patrimonio edilizio e di laboratori già esistenti o programmati con atti giuridicamente vincolanti;
 - l'adeguatezza della rete dei trasporti;
 - una più razionale ed efficace distribuzione dell'offerta formativa sul territorio dell'ambito funzionale di riferimento anche in una prospettiva di costituzione di poli tecnico professionali.

In ultimo le Province, sulla base dei dati rilevati dall'Ufficio scolastico regionale nei Centri Territoriali Permanenti, devono proporre all'approvazione della Regione il numero e le sedi dei CPIA anche interprovinciali da istituire dall'anno scolastico 2015/2016 che abbiano autonomia scolastica prevedibilmente stabile. In caso di scelta non concordata la Regione stabilirà, sulla base dei citati numeri, i CPIA da Istituire e le relative sedi.

L'Ufficio scolastico regionale e gli Uffici di Ambito Territoriale provinciale rendono disponibili i dati sulle classi articolate e sulle iscrizioni dei giovani alle scuole secondarie di secondo grado negli ultimi tre anni.

2) Programmazione territoriale dei percorsi di Istruzione Formazione professionale

La programmazione territoriale dell'offerta del secondo ciclo di istruzione e formazione deve tenere conto dei seguenti principi generali:

- a) valorizzare l'esperienza didattica e formativa e il potenziale strumentale di cui dispongono le Istituzioni scolastiche per offrire percorsi coerenti al mercato del lavoro;
- b) acquisire il parere favorevole degli Organi Collegiali di adesione ai contenuti delle linee guida regionali dell'I e FP approvate con delibere 133/2011, 322/2012 e 942/2013 e con espresso impegno ad utilizzare le quote dell'autonomia e l'alternanza scuola lavoro per una maggiore professionalizzazione dei percorsi;
- c) considerare prioritariamente l'interesse degli utenti del servizio scolastico/formativo, con specifico riferimento alla necessità delle famiglie di orientarsi in un quadro dell'offerta chiaro e stabile;
- d) perseguire l'obiettivo della continuità e del consolidamento dell'offerta, ponendo grande attenzione alla presenza di adeguate condizioni di contesto, dalle strutture ai laboratori didattici, dalla stabilità del personale ad un clima di condivisione e collaborazione che favorisca la ricerca educativa, il confronto culturale, l'inclusione socio-educativa di tutti gli studenti quale valore fondante del sistema formativo regionale;
- e) garantire un'offerta formativa sostenibile in rapporto alle risorse disponibili, stabile nel lungo periodo e didatticamente di qualità. Vanno a tal fine valutati tutti gli elementi adeguati alla finalità, con particolare riferimento alla disponibilità, in termini quali-quantitativi, delle necessarie strutture: aule, attrezzature, laboratori, ed al bacino di utenza, per dare prospettiva di consolidamento e crescita all'offerta, e conseguentemente garanzia di rafforzamento della autonomia scolastica e formativa.

3. Atti deliberativi e scadenze

Le operazioni di dimensionamento, come pure quelle relative alla soppressione e alla istituzione di nuovi indirizzi di studio, e della programmazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale devono essere predisposte da Comuni e Province tramite un ampio ed efficace sistema di concertazione con la componente scuola, con le Istituzioni scolastiche interessate all'interno di ciascun ambito funzionale di appartenenza e con gli Ambiti territoriali provinciali dell'Ufficio scolastico regionale e con le parti sociali.

Le Province e i Comuni, nei loro atti, dovranno evidenziare il percorso effettuato e acquisire il parere obbligatorio delle Istituzioni scolastiche espresso dagli Organi Collegiali.

I Comuni adottano i piani relativi al dimensionamento con apposito atto deliberativo, che trasmettono alla Provincia di appartenenza, nei tempi stabiliti dalla Provincia stessa. I Comuni, dove sono presenti le pluriclassi, devono presentare una relazione sulle soluzioni da adottare per la loro eliminazione o le motivazioni e i progetti organizzativi per la loro permanenza.

Le Province predispongono gli atti di programmazione della rete scolastica e le relative analisi per le istituzioni scolastiche di loro competenza. Le Province inoltre devono inviare una relazione sulle concertazioni effettuate con i Comuni per l'eliminazione delle pluriclassi e una relazione sulla situazione degli indirizzi di studio nelle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado di loro competenza, interessati da modifiche.

Le Province approvano i Piani provinciali di programmazione della rete delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

I piani provinciali devono comprendere:

- i piani approvati dai Comuni che hanno proposto variazioni alla loro rete scolastica con relativa istruttoria per ciascuna variazione richiesta, comprese le delibere degli organi collegiali delle scuole;
- le relazioni approvate dai Comuni sedi di pluriclassi;
- le delibere degli organi collegiali delle scuole per le determinazioni di competenza della Provincia;
- il piano dell'offerta formativa di Istruzione e Formazione professionale in riferimento ai percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nell'ambito delle 22 figure tecniche professionali di cui agli accordi tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano evidenziando in particolare i percorsi triennali da attivare all'interno di ciascuna Istituzione scolastica di istruzione professionale per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e l'esercizio del diritto - dovere;
- il documento di analisi di cui al punto 1.2 del presente allegato;
- analisi sulla situazione degli indirizzi di studio interessati da modifiche.

Per la programmazione dell'offerta per l'a.s. 2015/2016, si sottolinea la rilevanza del coinvolgimento degli Uffici scolastici di ambito territoriale, sedi di competenze e conoscenze particolarmente utili per contribuire alle azioni di ottimizzazione e di innalzamento qualitativo dell'offerta.

I verbali di concertazione devono essere allegati al piano provinciale.

Le Province trasmettono i piani provinciali di programmazione della rete scolastica alla Regione e all'Ufficio scolastico regionale **entro e non oltre il 25 ottobre**.

Acquisito il parere dell'Ufficio scolastico regionale, la Giunta regionale, valutato il rispetto dei piani provinciali con i criteri stabiliti dalla presente deliberazione, approva il piano della rete scolastica per l'anno scolastico 2015/2016.

Elenco delle istituzioni scolastiche con pluriclassi

Provincia	Codice	Denominazione	Comune	Codice ist.rif.	Denominazione ist. rif.	Comune ist.rif.	Alunni	Classi	Ptur.
Ancona	ANEE84503V	FABRIANO EST - ALBACINA	FABRIANO	ANIC84500P	FABRIANO EST "ALDO MORO"	FABRIANO	38	2	2
Ancona	ANEE806049	GENGA "MERLONI"	GENGA	ANIC806004	SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS."	SASSOFERRATO	50	3	3
Ancona	ANEE83703X	POGGIO SAN MARCELLO - CENTRO UR.	POGGIO SAN MARCELLO	ANIC83700Q	MOIE "CARLO URBANI"	MAIOLATI SPONTINI	23	2	2
Ancona	ANEE836034	SAN PAOLO DIIESI - CENTRO URB.	SAN PAOLO DIIESI	ANIC83600X	MONTEROBERTO "BENIAMINO GIGLI"	MONTE ROBERTO	39	3	3
Ascoli Piceno	APEE812025	SCUOLA PRIMARIA ARQUATA TR.	ARQUATA DEL TRONTO	APIC812002	ACQUASANTA TERME ISC	ACQUASANTA TERME	47	4	1
Ascoli Piceno	APEE83103G	ANGELA LATINI	ASCOLI PICENO	APIC83100B	ISC BORG SOLESTA' CANTALAMESSA	ASCOLI PICENO	34	2	2
Ascoli Piceno	APEE80904B	CARASSAI	CARASSAI	APIC809006	IC "G. SACCONI" - MONTALTO M.	MONTALTO DELLE MARCHE	31	3	2
Ascoli Piceno	APEE814072	FORCE	FORCE	APIC81400N	FORCE - S.VITTORIA IN M. ISC	FORCE	46	4	1
Ascoli Piceno	APEE811029	MONTEGALLO	MONTEGALLO	APIC811006	ROCCAFLUVIONE ISC	ROCCAFLUVIONE	12	1	1
Ascoli Piceno	APEE814083	ROTELLA	ROTELLA	APIC81400N	FORCE - S.VITTORIA IN M. ISC	FORCE	20	2	2
Fermo	APEE826067	FRANCAVILLA D'ETE	FRANCAVILLA D'ETE	APIC82600X	MONTEGIORGIO ISC	MONTEGIORGIO	29	2	2
Fermo	APEE82203R	PRIMARIA LAPEDONA	LAPEDONA	APIC82200L	MONTERUBBIANO ISC	MONTERUBBIANO	38	3	1
Fermo	APEE826045	MAGLIANO TENNA	MAGLIANO DI TENNA	APIC82600X	MONTEGIORGIO ISC	MONTEGIORGIO	66	4	1
Fermo	APEE826078	MONSAMPIETRO MORICO	MONSAMPIETRO MORICO	APIC82600X	MONTEGIORGIO ISC	MONTEGIORGIO	30	2	2
Fermo	APEE813021	MONTEFALCONE APPENNINO	MONTEFALCONE APPENNINO	APIC81300T	COMUNANZA ISC	COMUNANZA	20	2	2
Fermo	APEE805033	PRIMARIA MONTEFORTINO	MONTEFORTINO	APIC80500V	AMANDOLA ISC	AMANDOLA	36	3	2
Fermo	APEE827074	ORTEZZANO/MONTERINALDO	ORTEZZANO	APIC82700Q	PETRITOLI ISC	PETRITOLI	38	3	2
Fermo	APEE81401Q	S.VITTORIA IN MATERANO	SANTA VITTORIA IN MATERANO	APIC81400N	FORCE - S.VITTORIA IN M. ISC	FORCE	45	4	1
Macerata	MCEE80303E	CAMPOROTONDO - VIA CAMPOFIERA	CAMPOROTONDO DI FIASTRONE	MCIC80300A	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	CALDAROLA	22	2	2
Macerata	MCEE80305L	CESSAPALOMBO - VIA DEL CIMITERO	CESSAPALOMBO	MCIC80300A	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	CALDAROLA	10	1	1
Macerata	MCEE80905G	ELEM. F.LU A. G. E. L. FERRI	FIASTRA	MCIC809009	"UGO BETTI" CAMERINO	CAMERINO	24	2	2
Macerata	MCEE80202N	VIA DANTE ALIGHIERI	FIUMINATA	MCIC80200E	N. STRAMPELLI CASTELRAIMONDO	CASTELRAIMONDO	52	4	1
Macerata	MCEE804029	ROMOLO MURRI	GUALDO	MCIC804006	GIACOMO LEOPARDI" SARNANO	SARNANO	20	2	2
Macerata	MCEE80403A	DON E.RICCI	MONTE SAN MARTINO	MCIC804006	GIACOMO LEOPARDI" SARNANO	SARNANO	29	2	2
Macerata	MCEE82006B	PRIMARIA "MUCCIA"	MUCCIA	MCIC820004	"MONS. PAOLETTI" PIEVE TORINA	PIEVE TORINA	28	2	2
Macerata	MCEE80404B	G.COLUCCI	PENNA SAN GIOVANNI	MCIC804006	GIACOMO LFOPARDI" SARNANO	SARNANO	26	2	2
Macerata	MCEE820027	VIA F.MARCHETTI	PIEVEBOVIGLIANA	MCIC820004	"MONS. PAOLETTI" PIEVE TORINA	PIEVE TORINA	37	3	2
Macerata	MCEE80203P	P.ZZA DANTE ALIGHIERI	PIORACO	MCIC80200E	N. STRAMPELLI CASTELRAIMONDO	CASTELRAIMONDO	36	3	2
Macerata	MCEE806076	VIALE DELLA RESISTENZA	RIPE SAN GINESIO	MCIC80600T	VINCENZO TORTORETO	SAN GINESIO	43	3	2
Macerata	MCEE80601X	VIA ROMA -	SAN GINESIO	MCIC80600T	VINCENZO TORTORETO	SAN GINESIO	64	4	1
Macerata	MCEE806065	A.ARMANDO	SANT'ANGELO IN PONTANO	MCIC80600T	VINCENZO TORTORETO	SAN GINESIO	45	4	1
Macerata	MCEE80205R	VIA ASTOLFI	SEFRO	MCIC80200E	N. STRAMPELLI CASTELRAIMONDO	CASTELRAIMONDO	15	1	1
Macerata	MCEE80304G	SERRAPETRONA - VIA LEOPARDI	SERRAPETRONA	MCIC80300A	"SIMONE DE MAGISTRIS" CALDAROLA	CALDAROLA	10	1	1

Provincia	Codice	Denominazione	Comune	Codice ist. rif.	Denominazione ist. rif.	Comune ist. rif.	Alunni	Classi	Plur.
Macerata	MCEE80903D	ELEM. "SERRAVALLE DI CHIENTI"	SERRAVALLE DI CHIENTI	MCIC809009	"UGO BETTI" CAMERINO	CAMERINO	41	3	2
Pesaro E Urbino	PSEE807018	ACQUALAGNA POLE	ACQUALAGNA	PSIC807006	ACQUALAGNA "E.MATTEI"	ACQUALAGNA	66	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE808014	PRIMARIA STATALE SERRAVALLE	APECCHIO	PSIC808002	SCIPIONE LAPI	APECCHIO	11	1	1
Pesaro E Urbino	PSEE808025	PRIMARIA STATALE APECCHIO	APECCHIO	PSIC808002	SCIPIONE LAPI	APECCHIO	53	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE831015	BARCHI CAP.GO	BARCHI	PSIC831003	ORCIANO "GIO'POMODORO"	ORCIANO DI PESARO	34	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE81505B	BELFORTE ALL'ISAURO CAP.GO	BELFORTE ALL'ISAURO	PSIC815005	PIANDIMELETO	PIANDIMELETO	50	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE80403V	BORGOPACE	BORGO PACE	PSIC80400P	S.ANGELO IN VADO	SANT'ANGELO IN VADO	21	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE83502D	CAGLI PIANELLO	CAGLI	PSIC83500A	CAGLI "F.MICHELINI TOCCI"	CAGLI	19	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE82002Q	FOSSOMBRONE ISOLA DI FANO	FOSSOMBRONE	PSIC82000L	FOSSOMBRONE "F.LLI MERCANTINI"	FOSSOMBRONE	44	3	2
Pesaro E Urbino	PSEE83404Q	FRATTEROSA CAP.GO	FRATTE ROSA	PSIC83400E	PERGOLA "G.BINOTTI"	PERGOLA	31	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE815028	FRONTINO-S.SISTO PIANDIMELETO	FRONTINO	PSIC815005	PIANDIMELETO	PIANDIMELETO	19	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE810014	ISOLA DEL PIANO CAP.GO	ISOLA DEL PIANO	PSIC810002	IC MONTEFELCINO	MONTEFELCINO	38	3	2
Pesaro E Urbino	PSEE80402T	MERCATELLO SUL METAURO	MERCATELLO SUL METAURO	PSIC80400P	S.ANGELO IN VADO	SANT'ANGELO IN VADO	52	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE803011	MERCATINO CONCA CAP.GO	MERCATINO CONCA	PSIC80300V	MERCATINO CONCA "R.SANZIO"	MERCATINO CONCA	48	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE803044	MONTECERIGNONE CAP.GO	MONTE CERIGNONE	PSIC80300V	MERCATINO CONCA "R.SANZIO"	MERCATINO CONCA	28	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE803033	MONTE GRIMANO CAP.GO	MONTE GRIMANO	PSIC80300V	MERCATINO CONCA "R.SANZIO"	MERCATINO CONCA	37	3	2
Pesaro E Urbino	PSEE811032	MONTECPIOLO	MONTECPIOLO	PSIC81100T	ISC MACERATA FELTRIA	MACERATA FELTRIA	32	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE817042	ARCA DELLE COLLINE	PESARO	PSIC81700R	IC PESARO "L.PIRANDELLO"	PESARO	66	3	2
Pesaro E Urbino	PSEE811021	PIETRARUBBIA CAP.GO "T.NOVELLO"	PIETRARUBBIA	PSIC81100T	ISC MACERATA FELTRIA	MACERATA FELTRIA	25	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE840054	S.ANGELO IN LIZZOLA-GINESTRETO	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	PSIC84000T	S.ANGELO-MONTECCHIO-G.PAOLO II-	SANT'ANGELO IN LIZZOLA	57	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE80901X	SASSOCORVARO CAP.GO	SASSOCORVARO	PSIC80900T	SASSOCORVARO "A.BATTELLI"	SASSOCORVARO	59	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE80504Q	TAVOLETO CAP.GO	TAVOLETO	PSIC80500E	MONTECALVO IN FOGLIA "A.FRANK"	MONTECALVO IN FOGLIA	46	3	2
Pesaro E Urbino	PSEE836029	URBINO TRASANNI	URBINO	PSIC836006	URBINO "PASCOLI"	URBINO	54	4	1
Pesaro E Urbino	PSEE837047	SCUOLA PRIMARIA PIEVE DI CAGNA	URBINO	PSIC837002	I.C.S. "P. VOLPONI"	URBINO	25	2	2
Pesaro E Urbino	PSEE837058	SCUOLA PRIMARIA "DON I.MANCINI"	URBINO	PSIC837002	I.C.S. "P. VOLPONI"	URBINO	26	2	2
Totale pluriclassi Regione MARCHE									97